



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 23/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 18/12/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 28/02/2019, dopo il pagamento di 48 rate su 120, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 999,12 di cui € 220,68 a titolo di "commissioni di attivazione pro quota", € 124,56 a titolo di "commissioni di gestione ed eventuali spese incasso rata pro quota", € 443,88 a titolo di "costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito pro quota", € 210,00 a titolo di "spese di istruttoria pro quota". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento alla data del rimborso.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, con decorrenza 28/02/2019, ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni di intermediazione, di attivazione e di istruttoria; con riferimento alle commissioni di gestione ha eccepito la sussistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis*, ricavabile dal piano di ammortamento cui l'art. 3 del contratto rinvia; ha proposto il rimborso di € 450,00 per "andare incontro alle esigenze del cliente" con riguardo alla richiesta delle commissioni di



gestione; ha svolto considerazioni sulla non applicabilità diretta della c.d. “decisione Lexitor”.

Pertanto la parte resistente chiede al Collegio, in via principale, di rigettare la richiesta di restituzione delle ulteriori somme “a titolo di commissioni di attivazione e gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 124,56”, delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di istruttoria; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 450,00 rifiutato dal ricorrente; in via di ulteriore subordinata, nell’ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme “ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 124,56”.

Nelle repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente contesta le considerazioni esposte dalla controparte relative al ricorso in controversia e richiama quanto già esposto in fase di reclamo; sulla voce commissionale delle provvigioni specifica: “Non è chiara la natura di tale commissione. Per stabilire infatti se le somme definite come “provvigioni ovvero commissioni dell’intermediario” siano da rimborsare o meno, occorrerebbe però sapere che cosa è stato fatto, non tanto o soltanto da chi.” La parte ricorrente cita alcune decisioni di Collegi ABF e pronunce dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ad essa favorevoli.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*”. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le spese di istruttoria, le commissioni di intermediazione e le commissioni di attivazione sono da considerare di natura *up front*, mentre le commissioni di gestione sono da considerare di natura *recurring*. In base al consolidato e condiviso orientamento dei Collegi territoriali, il rimborso della quota non maturata di tali commissioni deve essere



effettuato in base al criterio contrattuale, dal momento che il piano di ammortamento del finanziamento, sottoscritto dal cliente, è stato depositato in atti.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,75%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,29%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	39,29%	137,52		137,52
Commissioni di attivazione				575,40	Upfront	39,29%	226,08		226,08
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	124,56	124,56	0,00
Commissioni di intermediazione				739,80	Upfront	39,29%	290,67		290,67
Totale				1.872,80					654,26

L'importo come sopra calcolato (€ 654,26) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 999,12), che ha calcolato tutti i rimborsi con il criterio *pro rata temporis*.

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, che ne riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 654,26, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA